

un interesse riferibile non al singolo agente, ma all'ente stesso.

La circostanza che il fine di coprire le responsabilità dell'Aeronautica Militare nell'incidente occorso al DC9 non sia riconducibile agli scopi cui per legge deve essere rivolta l'azione dell'Aeronautica Militare, ma devii evidentemente da tali scopi, non è sufficiente ad avviso di questo giudice ad escludere la riferibilità della condotta all'Amministrazione trattandosi di condotta realizzata non per fini strettamente privati ed egoistici del dipendente, bensì per fini sia pure devianti dell'ente stesso.

Ai fini di un compiuto esame della riferibilità al Ministero della Difesa delle condotte di ostacolo all'accertamento della verità poste in essere dagli appartenenti all'A.M. si rende opportuna una analisi delle possibili situazioni che si sono verificate nell'incertezza sull'individuazione di quale sia l'articolazione dell'A.M. coinvolta nella catena di trasmissione che avrebbe dovuto portare alla consegna dei dati all'A.G. a cui sia imputabile tale mancata consegna.

Qualora si ritenesse che siano stati i comandanti dei CRAM di Licola e Poggio Ballone, una volta ricevuto il telex dello Stato Maggiore della III Regione Aerea del 10.7.1980 a non trasmettere al 3° ROC di Martina Franca il DA1 di Licola e i nastri di registrazione di Poggio Ballone, al fine di coprire la propria o l'altrui responsabilità nell'incidente occorso al DC9 - così trasgredendo l'ordine loro rivolto dallo Stato Maggiore 3^a Regione Aerea con il telex del 10.7.1980 al fine di dare esecuzione al decreto di sequestro della Procura di Palermo - e a procedere poi alla distruzione di tali documenti al medesimo fine, è evidente in primo luogo che i comandanti dei CRAM di Licola e Poggio Ballone avrebbero potuto porre in essere tali condotte di occultamento delle cause del sinistro proprio in ragione delle funzioni di comandanti dei CRAM esercitate.

In secondo luogo sarebbe comunque attribuibile al Ministero della Difesa la condotta del 3° ROC di Martina Franca e quella dello Stato Maggiore 3^a Regione Aerea, i quali a fronte dell'inottemperanza da parte dei CRAM interessati all'ordine impartito con il telex del 10.7.1980 nulla avrebbero fatto per consentire comunque l'acquisizione dei documenti da parte dell'A.G. che ne aveva ordinato il sequestro.

Peraltro, nel caso ipotizzato, proprio la circostanza che la mancata consegna all'A.G. dei documenti relativi ai rilevamenti dei radar militari indispensabili per l'accertamento dei fatti sarebbe avvenuta con la necessaria consapevolezza tanto del 3° ROC di Martina Franca (al quale, per ordine dello Stato Maggiore 3^a Regione Aerea, tali documenti dovevano essere inviati dai CRAM, e che avrebbe dovuto procedere alla loro trasmissione all'aeroporto di Trapani Birgi per consentirne la

consegna all'A.G.) quanto dello Stato Maggiore 3^a Regione Aerea (al quale, in base al medesimo ordine, il 3° ROC di Martina Franca avrebbe dovuto trasmettere copia della documentazione ricevuta dai CRAM) evidenzia la configurabilità della responsabilità del Ministero, poiché la condotta di occultamento delle cause dell'incidente si sarebbe potuta realizzare anche grazie all'inerzia degli organi dell'A.M. sovraordinati ai singoli CRAM.

Il 3° ROC di Martina Franca e lo Stato Maggiore della 3^a Regione Aerea infatti, a differenza dell'Autorità Giudiziaria procedente, erano a perfetta conoscenza della tipologia della documentazione esistente presso i centri radar relativamente ai rilevamenti dei dati radar, e pertanto avrebbero dovuto rendersi conto immediatamente della mancata trasmissione del DA1 di Licola e dei nastri di registrazione di Poggio Ballone, dai quali peraltro, non sarebbe potuta emergere alcuna loro diretta e immediata responsabilità per il verificarsi dell'incidente, a differenza che per i comandanti dei singoli CRAM.

L'inerzia del 3° ROC di Martina Franca e dello Stato Maggiore della 3^a Regione Aerea a fronte dell'inottemperanza da parte dei comandanti dei singoli CRAM al decreto di sequestro dell'A.G. e all'ordine loro impartito con il telex del 10.7.1980 potrebbe trovare allora spiegazione soltanto o in una gravissima colpa dei loro organi di vertice o nella volontà di occultare la responsabilità dei comandanti dei CRAM per l'incidente occorso al DC9. In entrambi i casi sarebbe configurabile la responsabilità del Ministero in quanto gli organi di vertice del 3° ROC di Martina Franca e dello Stato Maggiore della 3^a Regione Aerea, anche se mossi dal fine certamente non istituzionale di coprire la responsabilità dei comandanti dei CRAM interessati per l'incidente occorso al DC9, non avrebbero agito per un fine meramente privato privo di ogni collegamento con le funzioni esercitate, bensì avrebbero commesso un abuso strumentalmente connesso, anche se in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente, e cioè per coprire la responsabilità dell'ente stesso.

D'altra parte anche qualora si ritenesse che i comandanti dei CRAM di Licola e Poggio Ballone, una volta ricevuto il telex dello SMA abbiano trasmesso al 3° ROC di Martina Franca il DA1 di Licola e i nastri di registrazione di Poggio Ballone, e che tale documentazione non sia poi pervenuta all'A.G. per un'omissione imputabile ad altra articolazione dell'A.M. coinvolta nella catena di trasmissione dal telex della III Regione Aerea del 10.7.1980 (III ROC, Aeroporto di Trapani Birgi o ITAV) è evidente che una tale omissione sarebbe connotata o da colpa grave - con la conseguenza che nessun problema si pone in ordine alla configurabilità della

responsabilità del Ministero della difesa- o dalla volontà di occultare la responsabilità dei CRAM interessati, in ragione del contenuto della documentazione. L'eventuale volontà da parte dei vertici di articolazioni dell'A.M. diversi dai centri radar di occultare la responsabilità dei comandanti dei CRAM per l'incidente occorso al DC9 non può considerarsi idonea a escludere il nesso di occasionalità necessaria con le funzioni esercitate trattandosi di un abuso strumentalmente connesso, anche se in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente, e cioè per coprire la responsabilità dell'ente stesso.

Infine si ritiene che non costituisca ostacolo alla configurazione di una diretta responsabilità del Ministero della Difesa l'incertezza sull'individuazione di quale sia l'articolazione dell'A.M. coinvolta nella catena di trasmissione che avrebbe dovuto portare alla consegna dei dati all'A.G. a cui sia imputabile tale mancata consegna.

Ed invero nell'ambito di tale incertezza si ha un numero definito di situazioni che possono essersi verificate, ciascuna delle quali implica delle condotte da parte dei vertici di una delle articolazioni dell'A.M. sicuramente riferibili all'amministrazione di appartenenza.

PARTE IV: L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

1. Premessa.

Deve infine essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori.

Sostiene l'Avvocatura dello Stato che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sarebbe ampiamente decorsa tanto per quanto concerne le asserite condotte illecite che avrebbero causalmente contribuito al verificarsi del disastro aereo, quanto alle dedotte condotte di occultamento della verità; e che la prescrizione delle avverse pretese dovrebbe comunque ritenersi maturata anche nel caso in cui si volesse far riferimento ai termini di prescrizione di *"ipotetici illeciti penali"*.

Fin dalla memoria ex art. 183 comma 6 n.1) c.p.c. gli attori hanno allegato che il termine di prescrizione andrebbe fatto decorrere dalla data della sentenza emessa della Corte di Assise all'esito del giudizio di primo grado avviato a seguito della sentenza/ordinanza del Giudice Istruttore, in quanto, pur essendovi già in tale ordinanza *"una enorme mole di elementi che avrebbero potuto giustificare un'azione risarcitoria ai danni degli odierni Ministeri convenuti, si è reso comunque necessario un ulteriore vaglio di tali fatti e circostanze, svoltosi nella opportuna sede di merito, che - alla fine - ha confermato le analisi dei fatti svolte dal Giudice Istruttore"*.

Secondo la prospettazione di parte attrice è soltanto a seguito del deposito della sentenza di primo grado della Corte di Assise di Roma che può ritenersi acquisita da parte degli attori *“la consapevolezza giuridicamente rilevante” dei fatti allegati quale fonte di responsabili dei Ministeri convenuti* “ in quanto:

– l'accertamento contenuto in tale sentenza della presenza di altri aerei coinvolti nel sinistro occorso al DC9 deve ritenersi ben più pregnante, sotto il profilo probatorio di quello contenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio, in quanto è avvenuto all'esito di un giudizio nel quale gli elementi valutati dal G.I. nella sentenza ordinanza sono stati vagliati nel contraddittorio tra le parti (tra cui gli odierni attori costituiti parte civile in quel processo), e nell'ambito del quale è stata approfondita anche l'analisi dei dati radar;

– nel processo di Assise di primo grado sono emersi elementi di novità che, da un lato hanno confortato sia la tesi della presenza di altri aerei nel luogo e al momento del disastro, cui quest'ultimo è causalmente collegabile, sia quella dell'avvenuto depistaggio nelle indagini da parte di appartenenti alle Amministrazioni convenute, e che, dall'altro lato, hanno consentito di delineare ulteriori condotte colpose integranti una responsabilità dei Ministeri convenuti nel verificarsi del disastro; in particolare sarebbe emerso che il “punto condor” in cui si è verificato il disastro costituiva un punto di intersecazione tra un'aerovia civile e un'aerovia militare;

– nella sentenza di primo grado la Corte di Assise, avrebbe affermato *“un'inedita ipotesi di responsabilità in capo agli apici politici di quei Ministeri che avrebbero potuto ma che, invece e inopinatamente”*, non fecero nulla; più precisamente, tale nuova ipotesi di responsabilità dei Ministeri convenuti deriverebbe, nella prospettazione degli attori, dalla riqualificazione dei fatti operata dalla Corte di Assise di primo grado come reato di cui all'art. 289, comma II c.p., (rispetto alla contestazione del reato di cui al I comma dell'art. 289 c.p.) avendo la Corte ravvisato nella condotta degli imputati - consistita nell'aver ommesso di riferire all'autorità governativa i risultati dell'analisi dei dati emergenti dalle registrazioni dei radar di Ciampino- soltanto un concreto turbamento e non un impedimento delle attribuzioni del Ministero della Difesa, poiché quest'ultimo poteva avere autonoma contezza del fatto che dai dati del radar civile emergeva la presenza di altri aerei in base ai risultati già conseguiti dalle indagini della Commissione Ministeriale di inchiesta.

In ordine alla durata del termine di prescrizione della presente azione civile gli attori invocano l'applicazione del comma 3 dell'art. 2947 c.c. ed identificando nel caso di specie il fatto reato in una strage sostengono l'imprescrittibilità dell'azione civile; in via subordinata allegano che sarebbe comunque identificabile nel reato di *“disastro aaviatorio colposo”* di cui al 2° comma dell'art.449 c.p., la cui prescrizione maturerebbe in quindici

anni.

*

Ciò posto osserva preliminarmente il Tribunale che la questione della prescrizione deve essere esaminata separatamente in riferimento alle due fattispecie di illecito civile ascrivibile alle amministrazioni convenute, oggetto del presente processo.

Ed invero diversi sono i termini di prescrizione per l'illecito consistito nel non aver assicurato la sicurezza del volo e per l'illecito consistito nel non aver consentito l'accertamento delle cause del disastro, poiché il primo integra il reato di disastro aviatorio colposo, con conseguente applicazione del termine quindicinale di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2947 comma 3 c.c. 157 c.p. e 449 comma 2 c.p., mentre al secondo si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1 c.c.

A proposito del termine di prescrizione applicabile al reato di disastro aereo colposo si rileva che il termine di quindici anni si individua alla stregua del testo dell'art 157 c.p. nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005 n. 251, trattandosi di disposizione più favorevole, in quanto in base al combinato disposto di cui agli artt. 157 commi 1 e 6 (nuova formulazione) e 449 c.p. il termine di prescrizione del reato di disastro aviatorio colposo è oggi di 20 anni.

Diverso è anche il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno connesso ai due illeciti, poiché diversamente individuabile è nei due casi il momento in cui gli attori hanno potuto acquisire sufficiente consapevolezza degli elementi costitutivi (diversi) dei due illeciti.

In ordine all'individuazione del *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione in generale devono infatti richiamarsi i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 (Cass., S.U., 11 gennaio 2008 n. 576 e n. 583) in ipotesi di fatto dannoso lungolatente (quale è quello relativo a malattia da contagio da trasfusione di sangue infetto) secondo cui " *il diritto al risarcimento del danno di chi assume di avere contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell'art. 2947 c.c., comma 1, non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Qualora invece non sia conoscibile la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, poiché la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sé a concretizzare il "fatto" che l'art. 2947 c.c., comma 1, individua quale esordio della prescrizione* " .

Con tali sentenze le Sezioni Unite hanno aderito all'indirizzo che applica, in tema di individuazione del *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione unitamente al principio della "conoscibilità del danno", quello della "rapportabilità causale", in quanto *"l'individuazione del dies a quo ancorata solo ed esclusivamente al parametro dell'esteriorizzazione del danno" può rivelarsi limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività (incolpevole) della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti"*.

Di conseguenza l'approccio all'individuazione del *dies a quo* si sposta *"da una mera disamina dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo delle conseguenze lesive del fatto illecito o dell'inadempimento - e cioè delle diverse tappe che caratterizzano il passaggio dal danno "occulto" a quello che si manifesta nelle sue componenti essenziali ed irreversibili - ad una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causa e le azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto (ciò è pacifico negli ordinamenti anglosassoni, in tema di medical malpractice)"*.

Nelle stesse sentenze le Sezioni Unite si sono preoccupate di specificare che il principio da loro affermato in tema di *exordium praescriptionis* *"non apre la strada ad una rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato. Esso deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa"*.

La Suprema Corte ha, infine, ribadito che il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza (Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n. 1300).

I principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di risarcimento del danno nei confronti del